



Nicola Fiorita

(associato di Diritto ecclesiastico nell'Università della Calabria,
Dipartimento di Scienze giuridiche "Costantino Mortati")

Non solo per gioco: la religione nell'ordinamento sportivo *

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive - 2. Dalla neutralità alla pluralità: come cambiano le regole del gioco - 3. Divisa da gioco, abbigliamento e simboli religiosi - 4. Il digiuno - 5. L'autonomia contrattuale - 6. Come un time-out: qualche indicazione provvisoria.

1 - Considerazioni introduttive

Benché solo recentemente sia salito agli onori della cronaca¹ e abbia catturato l'attenzione dei cultori delle discipline giuridiche di riferimento²,

* Il contributo, sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione nel volume, a cura di A. De Oto, "Sport e identità. La non discriminazione in ambito sportivo".

¹ Nei tempi più recenti a occuparsi del tema non sono stati soltanto gli organi di stampa specializzati: dalla nazionale della jihad ipotizzata da *Il Giornale* (<http://www.ilgiornale.it/news/esteri/calcio-va-jihad-972941.html>), alle vicende non sempre edificanti della ClericusCup (http://www.repubblica.it/sport/calcio/2010/05/08/news/rissa_clericus_cup-3919706/), fino all'udienza concessa da Papa Francesco alle nazionali di Italia e Argentina (http://www.huffingtonpost.it/2013/08/13/papa-francesco-italia-argentina_n_3748010.html) non mancano le occasioni in cui l'incrocio tra sport e religione si è trasformato in una questione di colore o di polemica finita sulle prime pagine dei grandi organi di stampa nazionali.

² Se dapprima la libertà religiosa sportiva ha fatto capolino in alcune pubblicazioni di carattere più generale [si veda, ad esempio, a cura di A. Fuccillo, *Giustizia e religione*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2011, p. 107 ss.; A. GIANFREDA, *Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia)*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 117 ss.] o di taglio generalista (cfr. G.B. GANDOLFO, *Sport e chiesa*, Ancora editrice, Milano, 2007), più recentemente sono comparsi degli studi specialistici interamente dedicati al tema. Cfr. C. DALLA VILLA, *Pluralismo confessionale e pratica sportiva*, in G. Sorigi (a cura di), *Le scienze dello sport. Il laboratorio atriano*, Edizioni nuova cultura, Roma, 2012, p. 223 ss.; V. FEDELE, *Controllo, legittimazione e riconoscimento: l'islam e lo sport*, in *Diritto e religioni*, 1/2014, p. 333 ss.; C. GAGLIARDI, *Sport e religioni*, in *Diritto e religioni*, 1/2013, p. 217 ss.; C. GAGLIARDI, *Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chadida*, in *Diritto e religioni*, 1/2014, p. 205 ss.; M.C. IVALDI, *Discriminazione e propaganda religiosa nel diritto calcistico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista



l'incrocio tra manifestazioni sportive di vario genere ed espressioni riconducibili all'appartenenza religiosa degli atleti vanta una storia tanto lunga quanto ricca di casi eclatanti e di polemiche.

Jonathan Edwards, triplista britannico e detentore per molti anni del record mondiale della disciplina, condivideva la fede cristiana del padre – pastore della Chiesa anglicana – e in applicazione alla regola del riposo festivo si rifiutava di gareggiare la domenica. Per questa ragione Edwards non disputò la finale dei Mondiali di Tokio del 1991, rinunciando a una probabile medaglia. Il caso non si ripropose durante la lunga e trionfale carriera del campione inglese, perché Edwards decise spontaneamente di rivedere il proprio atteggiamento e di disputare comunque le finali in cui si qualificò successivamente. Un salto di non poco conto, che lo condusse dopo la fine della sua carriera ad atterrare su posizioni molto lontane da quelle di partenza al punto da dichiararsi in una recente intervista ateo e darwinista³.

Nel 1971, la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America venne chiamata a pronunciarsi sul caso di Mohamed Ali, probabilmente il più grande pugile di tutti i tempi, condannato a cinque anni di detenzione per il suo rifiuto di prestare il servizio militare. La scelta di Ali – dirompente e simbolica, perché compiuta durante la guerra del Vietnam -era motivata dalla sua appartenenza all'Islam e dalla contrarietà di questa religione all'uso delle armi. La decisione della Corte accolse le tesi difensive e travolse anche la revoca del titolo mondiale e della licenza per combattere che erano state comminate al campione musulmano da parte della commissione pugilistica statunitense⁴.

I mondiali di calcio del 1994 furono decisi, al termine di una noiosa finale tra Italia e Brasile, dai calci di rigore. L'ultimo penalty, quello risolutivo, vide confrontarsi il celebre campione buddhista Roberto Baggio e il meno noto Atleta di Cristo Claudio Taffarel. Un numero spropositato e incalcolabile di spettatori assistette dapprima all'inquadratura della fascia

telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2015. Mi permetto di inserire in questa serie di saggi anche una mia breve ricognizione della questione: **N. FIORITA**, *Un incrocio a tutto campo*, in *Il Regno*, 14/2014, p. 451. Con riferimento al sistema spagnolo si veda, infine, **I. MINTEGUÍA ARREGUI**, *Diversidad cultural y deporte profesional*, in **A. CASTRO JOVER**, *Interculturalidad y derecho*, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2013, p. 175 ss.

³ Cfr. http://www.repubblica.it/rubriche/lastoria/2010/08/16/news/edwards_salto_triplo_63_1486

⁴ Sentenza *Clay v. United States*, 403 U.S. 698 (1971), disponibile online su <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/403/698>. Per una ricostruzione dell'intera vicenda giudiziaria si veda **A.F. QUINTANA**, *Muhammad Ali: The Greatest in Court*, in *Marquette Sports Law Review*, vol. 18.1, 2007, p. 170 ss.



buddhista dell'attaccante italiano, poi al segno della croce del portiere brasiliano e infine al tiro che sorvolò la traversa e diede la vittoria al Brasile. La stampa sportiva di tutto il mondo accarezzò le semplificazioni tipiche dei tifosi e le manifestazioni più banali della religiosità popolare riassumendo l'intero mondiale americano nel titolo che annunciavano la vittoria del Dio cristiano su Buddha.

L'elenco degli episodi potrebbe continuare all'infinito, ma bastano già questi tre brevi accenni per dimostrare che la questione ha i suoi anni e ha già avuto le sue prime pagine, nonché per introdurre i diversi profili in cui essa può articolarsi: il problema del riconoscimento delle regole religiose da parte delle istituzioni sportive, l'uso dello sport al fine di sviluppare forme avanzate di propaganda religiosa, il confronto sul campo da gioco tra appartenenze diverse, ora schierate nella medesima squadra ora chiamate a ingaggiare da avversari una leale e tollerante battaglia agonistica.

Certamente, però, negli ultimi anni l'interazione di alcuni fattori ha travolto le forme di questa relazione, modificando di fatto la qualità dei problemi e delle soluzioni consolidate nel corso del tempo. A venire in considerazione è, innanzitutto, l'ampliamento della partecipazione ai grandi eventi del mondo sportivo, tale da rendere davvero universale lo svolgimento e l'attenzione verso le principali competizioni agonistiche. Lo sport è sempre più importante, è sempre più praticato e soprattutto più visto, è sempre più un grande fenomeno di massa seguito con passione crescente in ogni angolo del pianeta. Se le magliette del Barcellona, il volto di Usain Bolt, i tatuaggi di questo o di quel campione di basket spuntano nelle bidonville di qualche città asiatica con la medesima frequenza di quanto accade nelle metropoli occidentali, questo significa che le immagini e i messaggi veicolati dalle sfide sportive si diffondono senza incontrare ostacoli di classe, reddito, ideologia, fede e razza.

Il boom televisivo delle manifestazioni sportive si accompagna al ritorno di Dio e delle religioni su ogni tipo di scena pubblica. Sono note le diverse interpretazioni che di tale fenomeno sono state avanzate in questi anni da parte di chi ne ha analizzato il contenuto, le implicazioni, le caratteristiche temporali, le declinazioni geografiche⁵, ma evidentemente, al di là di tutte le possibili opinioni, una maggiore presenza della religione

⁵ È del tutto impensabile riportare in una nota l'enorme quantità di saggi e pubblicazioni che si sono occupati del tema in questi anni. Per un primo approccio alla questione si vedano, comunque, i numerosi e pregevoli contributi ospitati nel volume curato da S. Ferrari, S. Pastorelli, *Religion in public spaces. A European Perspective*, Ashgate, Farnham, 2012.



nello spazio pubblico non può non riverberarsi nei grandi eventi globali, così che è quasi scontato registrare l'avanzata della religione all'interno dei campi di gara monitorati da decine di telecamere e osservati da milioni di spettatori. Il campo di calcio, la pista di atletica, il bordo della vasca olimpica configurano lo spazio pubblico per eccellenza della società globale, e inevitabilmente si riempiono di segni religiosi, di preghiere, di fedeli che sono anche atleti, di rivendicazioni a contenuto identitario di tipo individuale e collettivo⁶, di messaggi con una forte valenza etica, spirituale, se non politica o dichiaratamente confessionale⁷.

Questo processo ha moltiplicato a dismisura la produzione in ambito sportivo di conflitti che riguardano la manifestazione delle proprie convinzioni e della propria appartenenza, che per l'appunto si sviluppano lungo diversi versanti quando tali orientamenti rivestono carattere religioso: la richiesta di ottemperare alle proprie regole confessionali, l'uso di simboli e indumenti anche come segno di riconoscimento e di affermazione della propria tradizione culturale, l'appropriazione del campo da gioco per realizzare forme di propaganda religiosa o anti-religiosa.

Si deve, infine, convenire con chi segnala che gli incroci e le complicazioni nel rapporto tra religione e ordinamenti sportivi non solo

⁶ La compresenza di questi processi, apparentemente contrapposti, non deve sorprendere: globalizzazione e rivendicazione dell'identità sono fenomeni che si alimentano a vicenda oramai da qualche anno, e a ogni passo in avanti compiuto dal processo di globalizzazione corrisponde un movimento, da parte degli individui, di riscoperta e di rivendicazione delle proprie radici, potremmo dire di resistenza istintiva allo spostamento dei centri decisionali, alla perdita della capacità di influire, alla polverizzazione dei riferimenti tradizionali che promettevano conforto, stabilità, sicurezza. D'altra parte, "il nostro destino di individui tardo moderni è quello di vivere intrappolati nel continuo tiro alla fune tra visioni dell'universale e adesioni al particolare": così **S. BENHABIB**, *I diritti degli altri*, Raffaello Cortina editore, Milano, 2006, p. 13.

⁷ Un parallelo molto più azzardato di quello proposto nel testo è introdotto da **S. KUPER**, *Calcio e potere*, Isbn edizioni, Milano, 2008, p. 308 ss., secondo il quale la diffusione globale dello sport incrocerebbe, prima e più del dato religioso, l'evoluzione del terrorismo, anch'esso divenuto globale negli ultimi decenni. Indubbiamente, la dimensione mediatica dei luoghi e degli eventi sportivi rappresenta un'attrazione per i terroristi di ultima generazione, inclini a spargere morte e paura in maniera indiscriminata e spettacolare, come dimostrano le decine di attentati che dalle Olimpiadi di Monaco in poi hanno preso di mira le competizioni sportive; ma secondo Kuper vi sarebbe anche una speciale attrazione verso il calcio da parte dei fondamentalisti islamici, attratti proprio come Osama Bin Laden (grande tifoso dell'Arsenal) da questo sport tipicamente maschile e fortemente utilizzato dai regimi dell'area per acquisire consenso e propagandare la retorica anti-occidentale.



sono andate accrescendosi nel tempo, ma sono anche state enfatizzate di recente con maggiore frequenza, soprattutto durante quelle competizioni internazionali in cui la compresenza di diversi credi evidenzia le frizioni tra lo spazio dello sport inteso come spazio laico, neutro, nel quale le differenze individuali si annullano nei valori universali dello sport e la manifestazione attiva individuale o organizzata delle appartenenze⁸.

Quest'ultima considerazione, peraltro, introduce opportunamente un elemento centrale della questione, sottolineando come la presenza di numerosissime fedi e il carattere sempre più incisivo della religiosità non sia finora sfociato nella deflagrazione dello scontro tra le diverse appartenenze, se non in casi marginali che pure richiameremo, quanto piuttosto abbia investito la dialettica tra istituzioni del mondo sportivo e atleti (o confessioni di riferimento degli atleti coinvolti), inizialmente orientata verso il valore della neutralità del contesto agonistico e oggi protesa al ripensamento delle regole chiamate a governare lo svolgimento delle competizioni e della partecipazione. Laddove ripensare significa, proprio com'è avvenuto per gli ordinamenti giuridici statali improvvisamente costretti a confrontarsi sull'attualità dei propri principi fondamentali in materia religiosa, non necessariamente modificare le regole, ma certamente verificarne con serietà la perdurante capacità di governare il nuovo scenario, al fine di cambiarle, di migliorarle o, al contrario, di difenderle ove opportuno dalla pressante richiesta di revisione che può provenire da alcune delle parti in causa⁹.

2 - Dalla neutralità alla pluralità: come cambiano le regole del gioco

Per molto tempo, l'ordinamento sportivo¹⁰ si è pensato come un luogo asettico che perseguiva i valori di lealtà, correttezza, *fair play*, fraternità attraverso la completa neutralizzazione di ogni credo religioso.

⁸ V. FEDELE, *Controllo, legittimazione e riconoscimento*, cit., p. 333.

⁹ Sul punto mi permetto di rinviare a N. FIORITA, *L'insostenibile leggerezza della laicità italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2011, p. 3.

¹⁰ Non risulta semplice dare una definizione dell'ordinamento sportivo, che ha certamente carattere mondiale ma è ben diverso dall'ordinamento internazionale e che è rappresentato dal Comitato internazionale olimpico di cui fanno parte le federazioni sportive internazionali, una per ogni singola disciplina sportiva. A livello statale, i vari ordinamenti sportivi nazionali hanno al proprio vertice un comitato olimpico del quale fanno parte le federazioni sportive nazionali, a loro volta dipendenti dalle corrispondenti federazioni sportive internazionali. Cfr. G. VALORI, *Il diritto nello sport*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 3 ss.



Utilizzando le categorie proprie del diritto ecclesiastico, potremmo sostenere che al vertice di questo specialissimo settore del mondo del diritto si collocava, benché non esplicitamente affermato, il principio della laicità dello sport, inteso secondo una accezione rigorosa, tale da assicurare a tutti gli atleti di gareggiare in condizioni di uguaglianza mediante l'imposizione dell'obbligo di richiudere negli armadietti degli spogliatoi la propria fede. Le normative più risalenti, difatti, non regolamentavano espressamente la questione e lasciavano generalmente intendere la volontà di non occuparsi del fattore religioso sempre che esso restasse confinato in una dimensione privatistica.

Si trattava di una posizione che mirava a garantire una tutela meramente negativa della libertà religiosa, intesa come diritto individuale da proteggere contro eventuali aggressioni esterne e ingerenze¹¹ e perciò da occultare, da nascondere quanto più possibile al fine di prevenire ogni possibile conflitto¹². D'altra parte, proprio quest'approccio, consentiva alle istituzioni sportive di realizzare con una certa semplicità un trattamento

¹¹ La stragrande maggioranza degli Statuti delle varie federazioni sportive italiane s'ispira a questi principi. A titolo di esempio, e configurandosi come uno di quelli più espliciti in materia, si riporta quanto disposto dall'art. 2, comma 3, dello Statuto della Federazione italiana Rugby: "Le finalità istituzionali sono attuate e perseguite nel rispetto del principio della democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, con esclusione di qualsiasi ingerenza razziale, politica o religiosa".

¹² È il caso, ad esempio, dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) che oltre a sancire il diritto dei lavoratori di manifestare liberamente, sul luogo di lavoro, il proprio pensiero "senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa" (art. 1), vieta "al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi", *inter alia*, sulle opinioni religiose del lavoratore (art. 8). La scelta di neutralizzare gli spazi, relegando la religione alla sfera privata, è stata messa alla prova dalla trasformazione in senso plurireligioso della società (la tutela generica accordata dallo Statuto non basta più a dar voce alle istanze dei non cattolici, per dirla con **A. DE OTO**, *Discriminazione religiosa e contratti di lavoro nell'era della "liquidazione" del lavoro*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2013, p. 165).

Com'è stato osservato, un problema nuovo è dato dalla "rilevanza che può avere la religione sulla modalità delle prestazioni di lavoro", dal momento che i tempi dei fedeli/lavoratori sono scanditi in maniera diversa rispetto ai ritmi di produzione delle moderne società industriali. Si pensi, ad esempio ai lavoratori musulmani e alla necessità di adempiere il precetto della *salāt*, come pure di osservare il digiuno nel mese di Ramadan, e di rispettare i precetti alimentari. In questo caso è proprio dalla rivelazione del dato religioso insieme al carattere flessibile o meno del lavoro svolto che dipenderà il soddisfacimento di dette esigenze. Sul punto cfr. **L. MUSSELLI, V. TOZZI**, *Manuale di diritto ecclesiastico. La disciplina giuridica del fenomeno religioso*, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 158 ss.



pienamente egualitario, giacché se tutti partono da posizioni uguali (ugualmente neutre) è sufficiente l'indifferenza dell'ordinamento sportivo in materia religiosa e la predisposizione di una normativa generale, valida per ciascun soggetto, per garantire che nessuno venga discriminato¹³.

Come spesso accade, il modello di regolamentazione della libertà religiosa ha scontato, specie nel nostro Paese, uno scarto significativo tra la sua impostazione teorica e la sua realizzazione pratica, così che a fronte della dichiarata neutralità dell'ordinamento sportivo e della sua indifferenza verso la religione non mancavano casi di sovrapposizione e commistione tra istituzioni sportive e istituzioni ecclesiali, tributarie evidentemente di un confessionismo di fatto che in qualche modo riusciva a compiere la sua invasione di campo in alcune occasioni particolarmente altisonanti. Valga per tutti il richiamo alla messa solenne svoltasi presso la Chiesa Italiana di San Pietro a Clerkenwell Road, in prossimità dell'avvio delle Olimpiadi di Londra del 2012, cui parteciparono molti atleti e i vertici del comitato olimpico italiano (CONI) e che rappresenta l'episodio più recente di una lunga prassi di benedizioni e messe di ringraziamento appositamente organizzate per le varie rappresentative nazionali.

Al di là di tali specifici casi, quel che più conta è che l'evoluzione della partecipazione e dell'attenzione nei confronti delle competizioni sportive ha reso ben presto insufficiente questo approccio, spingendo le autorità sportive a sposare una linea maggiormente interventista perlomeno sotto il versante della lotta alle discriminazioni, con riferimento tanto ai comportamenti assunti sul terreno di gioco quanto a quelli che si realizzano intorno, nei pressi e comunque in ragione di tali eventi.

Sia pure con leggero ritardo rispetto a quello sviluppo della tutela delle discriminazioni avviatosi inizialmente nell'ordinamento statunitense come reazione alla segregazione razziale nei confronti della popolazione nera¹⁴ e che già nei primi anni '90 cominciava ad assumere una posizione centrale nel diritto dell'Unione Europea, il divieto di discriminazione, anche per motivi religiosi, è divenuto così un tratto costante dei testi normativi nazionali e internazionali del mondo dello sport¹⁵, disponendosi generalmente la sanzione della sospensione o della esclusione dalla Federazione in caso di sua trasgressione¹⁶.

¹³ Su questo modello, riconducibile all'idea francese dell'uguaglianza formale forte, si veda **S. COGLIEVINA**, *Diritto antidiscriminatorio e religione*, Libellula edizioni, Tricase (Le), 2013, p. 116 ss.

¹⁴ **C. FAVILLI**, *La non discriminazione nell'Unione europea*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 9.

¹⁵ **M.C. IVALDI**, *Discriminazione e propaganda religiosa nel diritto calcistico*, cit., p. 7.

¹⁶ Tra i tanti provvedimenti che si pongono in quest'ottica, si ricordi a titolo di



Più recentemente, questa sorta di diritto sportivo antidiscriminatorio è andato sviluppandosi mediante l'estensione dell'ambito applicativo del divieto di discriminazione anche fuori dal terreno di gioco, al fine di prevenire e reprimere manifestazioni di razzismo, o comunque discriminatorie, messe in atto da chi assiste alle competizioni sportive¹⁷. Pur convincente sul piano teorico, proponendosi opportunamente di sradicare dal contesto sportivo ogni forma di intolleranza razziale e religiosa, tale normativa, prevedendo sanzioni molto afflittive sotto il profilo dei risultati di gioco (dalla perdita della partita all'obbligo di svolgimento a porte chiuse delle gare, fino all'esclusione dalle competizioni) per il comportamento di soggetti non tesserati o comunque estranei rispetto all'organigramma della società punita, determina numerosi problemi applicativi e si scontra, sempre più spesso, con i grandi interessi economici legati, specie per gli sport più popolari, alla presenza di questa o quella squadra¹⁸.

Certamente meno sviluppato appare, invece, il versante, pur correttamente individuato in molti testi normativi sia di rango interno che si rilievo internazionale e sovranazionale¹⁹, della promozione dell'integrazione e del dialogo tra diversi²⁰, nonché del dialogo interreligioso, che pure potrebbero trovare nell'attività sportiva un canale prezioso di implementazione²¹. Da questo punto di vista, non può che auspicarsi che i dirigenti dello sport sappiano sfruttare le potenzialità connesse all'atmosfera di tolleranza, rispetto e apertura che caratterizza gli

esempio l'art. 3, comma 3, del codice di condotta della Fifa.

¹⁷ Si veda, ad esempio, l'art. 14 del Regolamento disciplinare dell'Uefa, come modificato nel 2013.

¹⁸ In questo senso depone, ad esempio, la marcia indietro compiuta dalla Federazione italiana gioco calcio che, dopo avere recepito la normativa antidiscriminatoria dell'Uefa estendendone l'applicazione anche ai casi di discriminazione territoriale, ha ritenuto di dover ammorbidire le sanzioni inizialmente previste a fronte delle proteste delle principali società calcistiche preoccupate dalla continua chiusura di alcuni settori dei propri stadi, se non dell'intero impianto.

¹⁹ Cfr. **I. MINTEGUÍA ARREGUI**, *Diversidad cultural y deporte profesional*, cit., p. 195.

²⁰ Un esempio in tal senso è dato dal Manifesto *Sport e integrazione: la vittoria più bella*, frutto dell'accordo di programma tra il Coni e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, (online su http://www.coni.it/images/Booklet_Manifesto.pdf). Il documento, riconoscendo che lo sport "anticipa le tendenze positive di integrazione e la costruzione di un comune senso di appartenenza" tra giovani italiani e stranieri, si propone di favorire l'inclusione dei cittadini stranieri e contrastare i fenomeni di intolleranza e discriminazione "valorizzando la diversità come risorsa".

²¹ Sul punto si vedano le riflessioni di **S. MARTELLI**, *Religioni e sport. Quali risorse per l'integrazione in una società pluri-etnica?*, in *Religioni e società*, n. 71, 2011, p. 23 ss.



eventi agonistici a ogni livello per spingere le religioni a favorire l'integrazione sociale e a ricercare quel punto di equilibrio tra conservazione della propria identità e diffusione del pluralismo che rappresenta uno dei principali obiettivi delle società contemporanee²².

Sempre al fine di rafforzare la tutela negativa della libertà religiosa, continuando a garantire la neutralità dello spazio di gara, diverse federazioni sportive sono intervenute di recente per evitare forme di esultanza o di raccoglimento che avrebbero potuto facilmente assumere un significato propagandistico e comunque eccessivamente impegnativo per una parte del pubblico o dei soggetti coinvolti nella manifestazione. In questo senso vanno lette, ad esempio, le disposizioni che hanno proibito alcune forme di ringraziamento religioso successive a un goal o le preghiere collettive recitate al termine della partita, come quella posta in essere dalla nazionale brasiliana dopo la vittoria della *Confederations Cup* del 2009²³.

Infine, la protezione della sensibilità religiosa di tutti coloro che partecipano o assistono a una manifestazione sportiva ispira la normativa di quelle federazioni nazionali che decidono di sanzionare le espressioni di dileggio, di scherno o di offesa della fede e, più in generale, di intervenire contro la blasfemia. Si tratta di un settore in cui l'ordinamento sportivo italiano si dimostra particolarmente attivo²⁴: emblematica, in questo senso, risulta la decisione, assunta dalla Federazione italiana Gioco Calcio (FIGC) nel febbraio del 2010, di equiparare esplicitamente la punizione delle espressioni blasfeme a quella prevista per le offese gravi e i comportamenti violenti²⁵, facendo ricorso per l'accertamento della fattispecie anche ai mezzi di prova televisivi²⁶. Si deve ritenere che la terminologia utilizzata dalla Figc ("l'utilizzo di espressioni blasfeme ... comporta l'espulsione") consenta di perseguire qualunque tipo di offesa a contenuto religioso, senza alcun limite in ordine alle religioni o alle divinità oggetto di protezione, configurando così una tutela molto più

²² M. MARGOTTI, *Religioni e secolarizzazione*, Rosenberg&Sellier, Torino, 2012, p. 154.

²³ L'episodio è riportato da M.C. IVALDI, *Discriminazione e propaganda religiosa nel diritto calcistico*, cit., p. 14, che richiama anche le proteste della Federazione danese che hanno fatto seguito alla preghiera comune dei calciatori brasiliani.

²⁴ Cfr. A. GIANFREDA, *Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia)*, cit., p. 123.

²⁵ Si vedano le *Decisioni Ufficiali* della Figc annesse alla regola 12 (in http://www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg_2013.pdf, p. 145).

²⁶ <http://www.figc.it/it/204/23466/2010/02/News.shtml>.



ampia di quella che scaturisce nell'ordinamento statale dal testo dell'art. 724 del codice penale²⁷.

Fin qui, dunque, le novità e le riforme che si inseriscono lungo i canali tradizionali di regolamentazione del fattore religioso. Negli ultimi anni, l'intensificarsi di richieste, provenienti da atleti di tutti il mondo, di poter seguire le proprie regole religiose senza dover contravvenire a quelle sportive o senza dover rinunciare a partecipare alle competizioni, ha spinto però gli organi di governo internazionali delle singole federazioni a rivedere ulteriormente i propri orientamenti introducendo soluzioni ispirate a principi divergenti da quello della rigorosa neutralità e della protezione della libertà religiosa da aggressioni esterne.

La prorompente emersione di molteplici esigenze religiose degli sportivi ha indotto le varie federazioni – sulla falsariga di quanto avviene nella maggior parte degli ordinamenti statali – a non ignorare le istanze provenienti dagli atleti/fedeli, dando a esse la giusta dignità e muovendosi verso la ricerca di un delicato bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti nelle specifiche fattispecie. Ciò ovviamente ha determinato scelte di carattere diverso a seconda dei casi e delle istituzioni a cui ne era demandata la soluzione, non senza alcune precipitose revisioni delle statuizioni deliberate in prima battuta.

La volatilità e l'eterogeneità di tali decisioni non deve stupire: le regole tradizionali di ciascun gioco, l'abbigliamento da gara, il tipo di combattimento o di prestazione rendono inevitabile la formazione di orientamenti diversi e ostacolano la formazione di un approccio globale alla questione²⁸. Proprio in ragione di ciò, appare opportuno dedicarsi nelle pagine che seguono a un'analisi settoriale delle principali controversie all'interno delle quali si è presentata, in questi ultimi anni, la richiesta di derogare o modificare la regola generale al fine di rispettare il diritto di libertà religiosa, anticipando solamente che l'atteggiamento delle istituzioni sportive si è fatto progressivamente più disponibile nei confronti di questa richiesta, con il conseguente slittamento della normativa verso l'introduzione di ragionevoli accomodamenti idonei a salvaguardare le esigenze degli atleti/fedeli.

3 - Divisa da gioco, abbigliamento e simboli religiosi

²⁷ In questo senso anche A. GIANFREDA, *Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia)*, cit., p. 127.

²⁸ Cfr. I. MINTEGUÍA ARREGUI, *Diversidad cultural y deporte profesional*, cit., p. 194.



Il settore dell'ordinamento sportivo più esposto (ma anche più recettivo) alle trasformazioni sin qui descritte si è dimostrato quello relativo all'abbigliamento degli atleti e alla compatibilità delle divise da indossare durante lo svolgimento della gara con il porto e l'esposizione di indumenti o simboli dotati di un significato religioso.

La scelta iniziale di privilegiare sempre e comunque la neutralità assoluta della divisa da gioco è stata dapprima superata dalla preferenza per soluzioni meno impegnative, limitate al caso di specie, che nei primi tempi vedevano comunque prevalere con una certa frequenza l'interesse alla sicurezza dell'atleta o all'uniformità dell'abbigliamento della squadra sulla libertà religiosa individuale, e successivamente, a seguito di una torsione dell'esito di questo bilanciamento sempre più spesso favorevole al diritto di manifestare il proprio credo, si è tramutata nell'elaborazione di decisioni a carattere generale in cui il principio della neutralità soccombe definitivamente di fronte alla richiesta di rendere visibile la propria fede. Così, ad esempio, il 5 luglio del 2012, anticipando la decisione di contenuto più generale del 1° marzo 2014 con cui si autorizza il porto di diversi simboli religiosi²⁹, la Fifa ha riconosciuto il diritto delle atlete musulmane di indossare il velo durante lo svolgimento delle partite di calcio, rivedendo il proprio orientamento precedente che imponeva un abbigliamento neutro, uguale per tutti e privo di caratterizzazioni religiose³⁰. Già prima, nel 2008, la Federazione mondiale di Taekwondo, aveva autorizzato alcune atlete musulmane a indossare il velo, ribaltando la decisione assunta nel caso Hamide Tosun, e anticipando la propria regolamentazione definitiva del 2009³¹. Da ultima, alla stregua delle numerose federazioni internazionali che riconoscono il diritto di indossare ogni tipo di abbigliamento religioso (*hijab*, *kipphah*, turbante), anche la Federazione internazionale di basket (Fiba) nel settembre del 2014 ha eliminato la proibizione di indossare copricapi religiosi, sebbene abbia poi lasciato ampia autonomia alle federazioni nazionali nella concreta attuazione di questa disposizione³².

Le tensioni maggiori hanno certamente riguardato l'abbigliamento delle atlete musulmane, propense in alcuni casi a privilegiare un abbigliamento pudico anche a scapito della ottimizzazione della prestazione tecnica e decise, in numerose occasioni, a rinunciare alla partecipazione alla gara più che alla copertura del capo o del corpo. In

²⁹ M.C. IVALDI, *Discriminazione e propaganda religiosa nel diritto calcistico*, cit., p. 43.

³⁰ Cfr. C. GAGLIARDI, *Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chadida*, cit., p. 205 ss.

³¹ Cfr. V. FEDELE, *Controllo, legittimazione e riconoscimento: l'islam e lo sport*, cit., p. 344

³² Cfr. www.fiba.com/downloads/Rules/2014/Official_Basketball_Rules_2014__Y.pdf.



particolare, per ciò che concerne il velo, va evidenziato come le remore ad autorizzarne il porto siano state accompagnate in ambito sportivo esclusivamente da argomentazioni di tipo tecnico - quali la presunta diminuzione della sicurezza o delle capacità motorie dell'atleta - e mai con le motivazioni che usualmente hanno corroborato le proposte di divieto negli ordinamenti nazionali³³. In sostanza, il velo sembra essere percepito nell'ordinamento sportivo come un simbolo religioso liberamente scelto e mai come un simbolo di segregazione della donna, di oscurantismo, di propaganda o di rifiuto dei valori di libertà, uguaglianza ed emancipazione femminile³⁴. In questa prospettiva, l'accoglimento della richiesta proveniente dalle atlete musulmane è stato agevolato da quelle innovazioni tecnologiche che hanno consentito la predisposizione di veri e propri *hijab* sportivi che assicurano la copertura del capo con il minimo sacrificio della mobilità.

Di fatto, dunque, per il velo come per altri copricapi o per altre espressioni di religiosità da parte degli atleti (le preghiere, il segno della croce al momento di entrare in campo, il ringraziamento successivo a un goal o al superamento di una prova) prima, durante o dopo lo svolgimento della gara, l'unico limite di carattere generale che residua nell'ordinamento sportivo è relativo, come abbiamo già visto, al divieto che tali manifestazioni si convertano, per le modalità con cui vengono realizzate, in uno strumento di propaganda³⁵.

La sensazione finale è che l'ordinamento sportivo sia passato, molto rapidamente, da un eccesso all'altro, dapprima comprimendo eccessivamente la libertà religiosa degli atleti in nome di un'impossibile assoluta neutralità del campo di gara e poi convertendosi a una netta

³³ Per una ricostruzione dei diversi significati del velo islamico e delle diverse letture che di tale simbolo sono state avanzate in Occidente si veda, fra i tanti, R. PEPICELLI, *Il velo nell'Islam*, Carocci, Roma, 2012.

³⁴ Questa lettura è stata, invece, fatta propria da un cospicuo numero di tribunali in diversi ordinamenti. Per una panoramica di questi orientamenti si rimanda ai contributi contenuti in R. Scarciglia, W. Menski (a cura di), *Islamic symbols in European Courts*, Cedam, Padova, 2014, laddove il susseguirsi delle riflessioni dei singoli autori dimostrano plasticamente la natura polisemica del simbolo in questione. Gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatasi nei Paesi analizzati oscillano, in sostanza, tra la considerazione del velo come simbolo religioso e, dunque, legittimo, e la sua percezione come simbolo della disuguaglianza, non in linea con i principi base delle società moderne e come tale, illegittimo.

³⁵ Per l'appunto, la decisione della Fida del 1° marzo 2014, cui si è già fatto riferimento nel testo, supera il divieto precedente e autorizza l'uso di qualsivoglia copricapo religioso ma contemporaneamente vieta di indossare ed esporre maglie contenenti scritte personali, politiche e religiose.



supremazia del dato religioso su altri valori, invero non meno essenziali. Proprio la vicenda del velo, indurrebbe a una cautela maggiore, non potendosi del tutto escludere che in Paesi molto coesi dal punto di vista religioso la libertà di scelta della singola atleta possa essere conculcata dall'imposizione di una divisa religiosamente orientata o che la possibilità di gareggiare dipenda dall'accettazione dell'abbigliamento fornito dalla federazione³⁶, né che forme di coartazione simili possano essere rivolte nei confronti di donne molto giovani, magari minorenni, o comunque in una situazione di debolezza tale da non poter esprimere il proprio dissenso.

Più semplice, per queste ragioni, può apparire il caso in cui a indossare il simbolo religioso sia un giudice di gara, come tale sottratto a qualsivoglia obbligo nei confronti di allenatori, compagni di squadra e dirigenti federali e collocato in una posizione in cui dovrebbe risultare più semplice la libera espressione della propria volontà. In realtà, in questa ipotesi ci si potrebbe attendere la riemersione del principio di neutralità, nella sua più ristretta versione di neutralità di chi assicura lo svolgimento corretto e imparziale della competizione e di chi rappresenta indirettamente le istituzioni del mondo sportivo, se non fosse che il suo accantonamento sembra essere oramai del tutto compiuto.

Così, pur non senza qualche esitazione, l'associazione italiana arbitri (AIA) ha accolto, nella primavera del 2014, l'istanza della quindicenne Chahida Sekkafi, afferente alla sezione di Cremona a seguito del superamento dell'esame di arbitro nel dicembre del 2013, e l'ha autorizzata a indossare il velo durante la direzione della gara, ritenendo prevalente il diritto a seguire il proprio credo su ogni altro interesse in gioco³⁷.

³⁶ Le pressioni non riguardano solo il velo, ma, come già accennato, possono estendersi alla richiesta (o all'imposizione) di un abbigliamento pudico, proveniente dalle istituzioni sportive o dall'opinione pubblica nazionale. Da ultimo si veda il caso della ginnasta malese Farah Ann Abdul Hadi, vincitrice di due ori durante i giochi europei di Baku del 2015 e accusata nel proprio Paese di aver indossato un body che mostrava troppo del suo corpo. In questo caso, la giovane atleta è stata però difesa con decisione dalle massime autorità politiche e sportive della Malesia.

³⁷ Secondo **C. GAGLIARDI**, *Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chadida*, cit., "la delibera di accoglimento dell'istanza, per quanto contrasti con quanto espressamente previsto dalle comuni regole del gioco volte alla promozione di una politica uniforme in materia di equipaggiamento del giocatore nonché degli altri partecipanti alla competizione sportiva, ha segnato un'incisiva svolta nell'ottica di garantire un'effettiva tutela dell'identità religiosa dell'atleta nell'esercizio del proprio sport".



4 - Il digiuno

L'acquisizione di una posizione apicale del diritto di libertà religiosa nell'ordinamento sportivo non assicura sempre e comunque l'accoglimento delle richieste religiosamente motivate. Il settore dove si registra sicuramente una minore disponibilità all'accomodamento è quello relativo alla data o all'orario di svolgimento della competizione, potenzialmente confliggente con la regola, propria di più confessioni, del divieto di svolgere qualsivoglia attività in un determinato giorno o con la sovrapposizione a periodi di digiuno che possono influire sulle capacità psico-fisiche dell'atleta e sul suo diritto a competere in condizioni di parità.

In questo settore, dunque, le esigenze organizzative (certamente rafforzate dai grandi interessi economici che indirizzano i palinsesti televisivi e gli orari di svolgimento delle competizioni) sembrano frenare l'avanzata della libertà religiosa e costringono atleti e confessioni a cercare soluzioni alternative che evitino uno scontro frontale.

Com'è noto, il Comitato olimpico internazionale ha ritenuto di non modificare il calendario delle Olimpiadi di Londra del 2012, nonostante le richieste avanzate da alcune organizzazioni musulmane e da alcuni comitati di Paesi islamici che rilevavano come la coincidenza del programma olimpico con il Ramadan avrebbe pregiudicato la partecipazione degli atleti musulmani³⁸. A risolvere il dilemma che andava proponendosi a questi atleti (partecipare e contravvenire al comando divino oppure obbedire e rinunciare alla competizione olimpica) è venuta la presa di posizione delle principali autorità religiose islamiche che hanno consentito loro di non osservare la regola coranica che impone il digiuno sulla base di una interpretazione estensiva del versetto di riferimento, equiparandoli di fatto alle categorie dei soggetti esonerati dalla partecipazione al Ramadan, o comunque li hanno lasciati liberi di scegliere se digiunare o meno durante il periodo del loro impegno sportivo³⁹.

I suddetti orientamenti si radicano nella volontà delle confessioni religiose di utilizzare la tradizionale flessibilità dei propri sistemi normativi e ogni sorta di espediente giuridico per consentire ai propri fedeli la partecipazione (e la massima competitività) alle grandi

³⁸ Cfr. V. FEDELE, *Controllo, legittimazione e riconoscimento: l'islam e lo sport*, cit., p. 345.

³⁹ Nella prima direzione si sono orientate le autorità religiose marocchine ed egiziane, nel secondo senso si sono espresse le autorità sportive giordane, come ricorda I. MINTEGUÍA ARREGUI, *Diversidad cultural y deporte profesional*, cit., p. 187.



manifestazioni sportive, evitando un atteggiamento di rottura che sacrificerebbe gli interessi degli atleti e, soprattutto, pregiudicherebbe la possibilità di utilizzare lo sport quale veicolo per promuovere il messaggio religioso, per rafforzare l'appartenenza dei fedeli più tiepidi, per consolidare l'impatto della propria presenza nello spazio pubblico.

La straordinaria rilevanza mediatica delle principali competizioni sembra spingere, insomma, non soltanto le autorità sportive ma anche le rappresentanze confessionali verso un atteggiamento costruttivo, ben disponibile alla ricerca del compromesso, di volta in volta, possibile. In questo senso, va letto l'accordo che è stato stipulato il 28 luglio 2010 tra il Consiglio centrale dei musulmani in Germania e le principali organizzazioni del calcio tedesco, con cui si consente ai giocatori musulmani di rompere il digiuno del Ramadan nel caso che esso interferisca con l'esecuzione della prestazione e dunque con il corretto adempimento del contratto concluso dal calciatore/lavoratore/fedele con la società sportiva che lo remunera⁴⁰.

Gli interessi di carattere più transitorio e/o propagandistico si sommano a un consolidato giudizio positivo delle confessioni religiose nei confronti della pratica sportiva, generalmente considerata un utilissimo strumento per la diffusione di valori di ordine morale e una palestra per il rafforzamento della dimensione spirituale⁴¹. Ciò nondimeno, non sempre e non tutto viene considerato lecito da alcune confessioni, e non mancano esempi di sport proibiti per l'insieme indistinto o per una categoria specifica di fedeli. Un esempio abbastanza noto è quello relativo alla boxe, la cui pratica, in quanto consente colpi diretti alla testa e al volto, dovrebbe intendersi interdetta ai musulmani osservanti da alcuni *ahadith*⁴². In realtà, questa rigorosa posizione assunta da alcune componenti dell'Islam, e che in alcuni casi conduce a ritenere illeciti tutti gli sport pericolosi per sé e per gli altri, non ha impedito nell'epoca contemporanea a molti pugili musulmani di trovare nella fede il riferimento principale nella (ri)definizione della propria identità, come nel caso del già citato Muhammad Ali o in quello, più vicino nel tempo, del campione dei pesi medi Bernard Hopkins.

⁴⁰ Cfr. **A.G. CHIZZONITI**, *La tutela della diversità: cibo, diritto e religione*, in **A.G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI**, *Cibo e religione: diritto e diritti*, Libellula edizioni, Tricase (Le), 2010, p. 23, n. 13.

⁴¹ Con riferimento specifico alla Chiesa cattolica, in questo senso si esprime **G.B. GANDOLFO**, *Sport e chiesa*, cit., p. 140.

⁴² **V. FEDELE**, *Controllo, legittimazione e riconoscimento: l'islam e lo sport*, cit., p. 337.



5 - L'autonomia contrattuale

Se i temi affrontati nei paragrafi precedenti rappresentano gli incroci più caldi del presente tra il mondo dello sport e il fattore religioso, il profilo che oggi maggiormente attrae l'attenzione del giurista esperto di cose sacre è quello dell'autonomia contrattuale delle parti, ovvero la possibilità che i soggetti che stipulano un accordo appongano a esso delle clausole che sospendano o condizionino la prestazione sportiva al fine di soddisfare una prescrizione religiosa o ancora, come abbiamo visto con riferimento all'intesa tra componenti dell'islam tedesco e organizzazioni calcistiche di quel Paese, contengano una espressa rinuncia a seguire la regola confessionale potenzialmente confliggente con il pieno adempimento contrattuale⁴³.

Il riferimento a qualche caso concreto può, anche questa volta, introdurre l'esame della questione. Haim Revivo, un giocatore ebreo tesserato per una società calcistica spagnola, ha ottenuto l'inserimento, nel contratto stipulato con il club, di una clausola che gli consentiva di non

⁴³ In via generale, è bene ricordare che tanto nella fase preassuntiva, come durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative è fatto divieto al datore di lavoro di "assumere quali criteri di assunzione, licenziamento, di inquadramento e/o differenziazione di trattamento dei lavoratori le convinzioni in materia religiosa, tutelando ancora una volta il diritto del lavoratore di non subire conseguenze pregiudizievoli in ragione della fede da lui professata (o non professata) o delle opinioni religiose da lui manifestate a discapito della discrezionalità – sia pure limitata – di cui generalmente gode il datore nell'esercizio dei suoi poteri". Così **V. PACILLO**, *Il divieto di discriminazione religiosa nel lavoro subordinato*, in www.olir.it, 2004, p. 1. Nel pensiero di **D. MAFFEIS**, *La discriminazione religiosa nel contratto*, in www.olir.it, 2008, p. 17 ss., dai considerando delle direttive 2000/43/CE e 2014/113/CE emerge chiaramente che, in materia contrattuale, i divieti di discriminazione e i precetti a questi correlati devono rivolgersi non solo alla pubblica autorità, ma anche ai contraenti privati. Per l'A. la giustificazione politica del divieto di discriminazione ha un triplice fondamento: innanzitutto "in presenza di una discriminazione è impedito al singolo di affermare la sua personalità nel campo degli interessi economici [...] e più in generale delle sue aspirazioni ideali"; in secondo luogo perché l'impossibilità di concludere un contratto priva il singolo di "un'occasione di benessere e di arricchimento individuale"; infine risulta pregiudicato anche il benessere collettivo, dal momento che "il meccanismo dei prezzi e dei costi di procacciamento di beni e servizi restituisce al mercato informazioni false". Con specifico riferimento alla religione, si nota come "l'assenza di un divieto di discriminazione potrebbe tradursi in una forte limitazione della libertà religiosa", che esige, invece di essere pienamente tutelata. Posto che la parità di trattamento va intesa come un "precetto di non discriminazione che non vieta di trattare diversamente da altri, bensì vieta di riservare al singolo un trattamento peggiore sulla base di un preconcetto", ne deriva che il modello ipotizzato dalle leggi antidiscriminatorie ha come obiettivo quello di contrastare la limitazione della libertà del singolo, tutelando così la dignità di ogni parte contrattuale.



scendere in campo in occasione di alcune festività religiose⁴⁴. Sempre in Spagna, il portiere del Real Mallorca, Carlos Roa, impose al proprio club il riconoscimento del diritto di non giocare il sabato, in osservanza alla propria fede avventista⁴⁵.

Dal punto di vista teorico è possibile ipotizzare che la libertà contrattuale delle parti possa influire sull'esercizio del diritto di libertà religiosa in due forme contrapposte: la massiccia presenza di giocatori-fedeli, a volte addirittura organizzati in associazioni religiose tematiche, e il progressivo rafforzamento del potere contrattuale dei calciatori rispetto ai club, potrebbero condurre a una proliferazione di clausole simili a quelle che caratterizzano gli esempi appena richiamati o a situazioni di atleti che – come Papisse Cissé, l'attaccante musulmano del Newcastle che si rifiutò di scendere in campo quando il club concluse un accordo di sponsorizzazione con una società commerciale di prestiti che, come tale, non rispettava il divieto coranico di apporre un interesse al prestito del denaro⁴⁶ - scelgano la propria destinazione anche in base all'eticità della società o alla sua compatibilità con i propri precetti religiosi. Al tempo stesso, laddove lo sportivo non sia un calciatore famoso o comunque un grande campione e dunque i rapporti tra le parti seguano un diverso bilanciamento, le società sportive potrebbero cercare di inserire nel contratto stipulato con il proprio atleta delle clausole che facciano prevalere i propri interessi tecnici ed economici.

In realtà, le maglie strette della legislazione vigente ridimensionano notevolmente la questione, pur lasciando filtrare alcuni elementi di ambiguità. Nell'ordinamento italiano, il contratto di lavoro sportivo, è regolato dalla legge del 23 marzo 1981, n. 91. La disposizione più interessante, ai nostri fini, è rappresentata dall'art. 4, comma 1, alla stregua del quale

“il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”.

⁴⁴ C. GAGLIARDI, *Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chadida*, cit., p. 205 ss.

⁴⁵ I. MINTEGUÍA ARREGUI, *Diversidad cultural y deporte profesional*, cit., p. 189.

⁴⁶ Cfr. <http://ummah-news-italia.blogspot.it/2013/06/giocatore-del.newcastle-musulmano.html>.



Il successivo comma 3 del medesimo articolo, chiarisce che “le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo”.

In sostanza, la libertà contrattuale risulta fortemente limitata dall’obbligo imposto alle parti di rispettare il contratto tipo, che si impone su eventuali discostamenti previsti nell’accordo individuale, perlomeno se essi abbiano un contenuto peggiorativo per l’atleta⁴⁷. Di fatto, il contratto collettivo assume la funzione di predisporre la concreta disciplina del rapporto di lavoro dello sportivo professionista⁴⁸.

Ma è proprio nei contratti collettivi che possiamo riscontare l’introduzione di disposizioni apparentemente neutre, ma di fatto tali da comprimere, finanche nell’ambito della propria vita privata, la possibilità di seguire per intero le regole religiose di riferimento. In questo senso, ad esempio, depono l’art. 14, punto 6, dell’accordo stipulato nel settembre del 2003 tra la Federazione italiana pallacanestro (FIP), la lega società di pallacanestro di serie A e l’associazione dei giocatori (GIBA), secondo cui “l’atleta è tenuto a mantenere in ogni circostanza una dieta equilibrata. L’atleta è inoltre tenuto a rispettare le prescrizioni dietetiche e i menu stabiliti dai medici della società”.

Evidentemente, l’obbligo di seguire le prescrizione dietetiche e i menu indicati dalla società può facilmente entrare in contrasto con la vasta gamma di regole alimentari che connotano i singoli ordinamenti confessionali⁴⁹, producendo in ultima analisi delle ricadute significative sull’esercizio del diritto di libertà religiosa di alcuni sportivi/fedeli, al punto da poter anche ipotizzarsi un effetto discriminatorio indiretto nei loro confronti.

A tal proposito, occorre ricordare che il contratto di lavoro sportivo manifesta i suoi effetti all’interno di più ordinamenti giuridici, occorre dunque che esso si adegui oltre che alle regole e ai principi dell’ordinamento sportivo anche all’ordinamento giuridico nazionale nonché alle regole e ai principi dell’ordinamento comunitario⁵⁰, nei quali –

⁴⁷ In realtà, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1855 del 1999, ha ulteriormente compresso l’autonomia delle parti, statuendo che non sarebbe possibile discostarsi dal contratto tipo nemmeno in senso favorevole allo sportivo.

⁴⁸ Così, **M.T. SPADAFORA**, *Il contratto di lavoro sportivo tra accordo sindacale e disciplina legale*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, n. 11/2010, p. 835.

⁴⁹ Per una ricostruzione dei regimi alimentari delle principali confessioni religiose si vedano almeno **A.G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI**, *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., e i vari contributi contenuti nel numero speciale del 2014 di *DAIMON (Regolare il cibo, ordinare il mondo. Diritti religiosi e alimentazione)* interamente dedicato a questo tema.

⁵⁰ **G. AGRIFOGLIO**, *Diritto comunitario, diritto interno e classificazione dei contratti: il*



come è noto – vige un rigoroso divieto di operare trattamenti discriminatori basati sul fattore religioso.

6 - Come un time-out: qualche indicazione provvisoria

L'insieme dei profili sin qui presi in considerazione ha reso evidente che, con riferimento all'esercizio del diritto di libertà religiosa, l'elaborazione di nuove regole ha seguito e non preceduto l'insorgere dei conflitti e ha progressivamente spostato in favore della dimensione religiosa l'equilibrio tra i vari interessi in gioco, a dimostrazione di una scarsa contezza iniziale del problema e di una rincorsa affannosa del mondo del sport al consenso delle grandi tradizioni religiose e delle masse di appassionati. Si può provare ora, in queste ultimissime battute, ad abbozzare un primo bilancio di questo processo, sottolineandone contestualmente la natura precaria e provvisoria, incisa come un time-out in una partita ancora tutta da giocare, in cui i conflitti sono destinati ad aumentare e a sollevare richieste sempre nuove mentre vanno accumulandosi accomodamenti e precedenti che generano aspettative che andrebbero governate prima che sia troppo difficile tornare indietro o cambiare direzione.

Se c'è qualcosa che possa somigliare a una politica ecclesiastica sportiva, e prescindendo dal fatto che essa sia il frutto di scelte meditate e consapevoli o di aggiunte e rattoppi casuali, dovrebbe dirsi che essa sembra radicarsi in questo momento storico su tre pilastri: la lotta alle discriminazioni, il massimo riconoscimento possibile della libertà religiosa individuale e, infine, l'assenza di rapporti negoziali con le confessioni religiose pur nell'ambito di una ricerca di incontro e collaborazione con le grandi personalità del mondo spirituale.

È questo insieme a determinare la debolezza delle richieste (spostare la data delle Olimpiadi, consentire di non giocare il sabato o la domenica) veicolate dalle organizzazioni confessionali, o da parte di esse, a una certa distanza di tempo dalle manifestazioni sportive e, viceversa, l'incisività dei conflitti sollevati da singoli atleti a ridosso delle competizioni. È il caso concreto, ancora oggi, a orientare le decisioni generali e non il contrario.

È un assetto che, come sempre accade quando si privilegia la soluzione *case by case*, ha il pregio della flessibilità e della rapidità della

contratto di lavoro sportivo punto di incontro tra ordinamenti, in Europa e diritto privato, 1/2011, p. 264.



decisione ma che non assicura l'uguale trattamento di tutti i soggetti coinvolti nelle diverse fattispecie né una visione di insieme delle prospettive e degli sviluppi di carattere generale. La moltiplicazione di controversie simili ma non del tutto sovrapponibili, la paventata probabilità di un intensificarsi della conflittualità e, soprattutto, la concreta possibilità che essa possa riverberarsi anche nelle relazioni tra avversari, sono fattori che rendono, per l'appunto, assai precario l'equilibrio appena descritto. Laddove, ad esempio, la rivendicazione della libertà religiosa si trasformasse nel rifiuto di gareggiare contro o insieme ad atleti di altra religione, come nel caso del judoka iraniano che ha preferito ritirarsi piuttosto che affrontare l'avversario di religione ebraica⁵¹, o nel rifiuto di accettare la direzione di gara di una donna come nella pretesa di una assoluta separatezza di genere all'interno dell'ambiente di gara, o ancora nella volontà di partecipare solo a condizione che tutte le atlete si uniformino agli standard di pudore imposti dal proprio credo, non è del tutto improbabile che si aprano gli spazi per una rimediazione delle scelte più recenti e per una rivalutazione del principio della neutralità. Con il rischio ulteriore che ciò avvenga soltanto in alcuni segmenti dell'ordinamento sportivo, magari in ragione dell'autonomia riconosciuta alle singole discipline e alle federazioni nazionali⁵², con una conseguente divaricazione degli *standards* di tutela assicurati alla libertà religiosa nelle competizioni internazionali o in quelle locali, negli sport di squadra o in quelli individuali, nelle discipline a diffusione globale o in quelle praticate solo in alcune aree del pianeta.

⁵¹ Cfr. <http://www.corriere.it/speciali/2004/Sport/olimpiadi04/corriere/rosaspina1708.shtml>.

⁵² La Francia, ad esempio, non ha mai smesso di difendere la propria tradizionale interpretazione del principio di neutralità dello spazio pubblico anche in riferimento all'ordinamento sportivo, come opportunamente evidenzia **M.C. IVALDI**, *Discriminazione e propaganda religiosa nel diritto calcistico*, cit. p. 44.